



**DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, composto dagli Avv.ti Giuseppe Candela, Salvatore Civale, Michele Colucci, Marco Lai e Maria Ilaria Pasqui, convocato e presente alla riunione del 5 Ottobre 2014 in Roma:

- Vista la necessità di un maggiore coinvolgimento a livello locale dei soci iscritti all'Associazione Italiana Avvocati dello Sport;
- Preso atto dell'interesse manifestato dai soci a svolgere attività in favore del perseguimento dei fini associativi sul territorio di appartenenza, nel pieno rispetto dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport;
- Visto il disposto dell'art. 26 dello Statuto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport;

**DELIBERA**

all'unanimità l'istituzione di Centri di Coordinamento (denominati "Sezioni") che avverrà nel rispetto del seguente regolamento, il cui contenuto e le cui disposizioni, frutto di uno proposito confronto con i soci, viene integralmente approvato con la firma del presente atto.

**Firmato a Roma il 05/10/2014 da Giuseppe Candela, Salvatore Civale, Michele Colucci, Marco Lai e Maria Ilaria Pasqui.**

## **REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI**

### **PREAMBOLO**

Il presente regolamento disciplina l'attività delle Sezioni e rinvia, per tutto quanto non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto prevalgono quest'ultime.

### **PARTE PRIMA**

#### **SCOPI ed ATTIVITA'**

#### **ART. 1 – APPROVAZIONE SEZIONI TERRITORIALI**

Il Consiglio Direttivo Nazionale approva la costituzione di Sezioni Territoriali, costituite nei fori italiani, in seguito a valutazione delle richieste scritte presentate dai soci interessati e pervenute a mezzo fax al numero 06. 92912153 e/o a mezzo email all'indirizzo ([consigliodirettivo@avvocatisport.it](mailto:consigliodirettivo@avvocatisport.it)).

Le richieste devono presentarsi entro il giorno 30 del mese di Marzo di ogni anno e devono contenere:

- A) una bozza dell'atto costitutivo della Sezione;
- B) il nominativo del socio che si candida a ricoprire la veste di coordinatore con indicazione della sede;
- C) una lettera motivazionale del medesimo unitamente al relativo *curriculum vitae*;



D) i nominativi dei soci richiedenti l'iscrizione alla sezione;

E) l'indicazione delle proposte da realizzare nel territorio della stessa.

In caso di ricezione di più richieste per lo stesso foro, il Consiglio Direttivo, sentiti i soci interessati, decide secondo le modalità previste dallo Statuto.

La Sezione costituita ha validità di un anno. Tale durata viene automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo espressa e formale rinuncia da parte del Consiglio di Sezione in carica e previo avviso a tutti gli iscritti del relativo territorio. Tale disposizione è volta a consentire il rinnovamento degli organi di Sezione e la prosecuzione dell'attività in ambito territoriale.

In caso di gravi e ripetute violazioni delle disposizioni del presente regolamento e/o delle norme previste dallo Statuto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, compiuti da membri e rappresentanti della Sezione, il Consiglio Direttivo interviene con decisione di sospensione delle attività della Sezione.

Il Consiglio Direttivo, in presenza di giusti motivi può deliberare la decadenza della Sezione a seguito di scadenza naturale della durata annuale.

## **ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA'**

Gli scopi e l'attività della Sezione vanno ricondotti a quelli indicati dall'art. 2 dello Statuto nazionale dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

## **ART. 3 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Sezione è costituito dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio di Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva. Del patrimonio della Sezione, nonché delle movimentazioni in entrata e uscita deve tenersi puntuale rendicontazione documentale, che potrà essere richiesta e visionata in ogni momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.



La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale, ma non può, salvo approvazione specifica del Consiglio Direttivo Nazionale, concedersi per ogni singola iniziativa, rappresentare e/o assumere obbligazioni di qualsiasi natura verso terzi e/o soci in nome e per conto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

L'Associazione Italiana Avvocati dello Sport (C.F. 97764510588) in nessun caso è responsabile civilmente per le obbligazioni assunte dai soci iscritti alla Sezione, i quali, con la sola iscrizione ed esplicita approvazione delle carte associative, esonerano l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport da qualsiasi responsabilità per gli atti da essi compiuti.

#### **ART. 4 - SOCI E QUOTE**

La Sezione si compone di soci dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport residenti e/o operanti nei fori siti in un ambito territoriale rilevante.

Il numero minimo di soci necessario per la costituzione della Sezione è pari a 10.

L'iscrizione all'Associazione Italiana Avvocati dello Sport comporta il pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno e dà diritto alla iscrizione nelle sezioni territoriali di appartenenza.

In nessun caso la Sezione Territoriale può incassare a nome della Tesoreria dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport le quote associative dei soci iscritti alla Sezione. Il versamento di tali quote con cadenza annuale così come previsto dalla Statuto, resta in favore dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, e verrà eseguito sul relativo IBAN secondo le modalità indicate al momento dell'adesione.

\*\*\*

### **PARTE SECONDA**

#### **ORGANI E FUNZIONI**

#### **ART. 5 – ORGANI**



Nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto Nazionale, sono organi territoriali delle Sezioni Territoriali dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport:

- i) il Coordinatore di sezione;
- ii) il Consiglio di Sezione (di qui, anche, C.d.S.);
- iii) l'Assemblea di Sezione.

Il Consiglio di Sezione può proporre l'istituzione di nuovi organi territoriali, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, previa approvazione necessaria del Consiglio Direttivo Nazionale.

## **ART. 6 – COORDINATORE DI SEZIONE**

Il Coordinatore di Sezione:

- ha la rappresentanza legale della Sezione;
- presiede e convoca il Consiglio di Sezione;
- cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale, nonché i rapporti con il Consiglio dell'Ordine Territoriale;
- è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell'Associazione; cura le comunicazioni con il Segretario e il Tesoriere Nazionale;
- sovrintende a tutte le attività dei componenti del C.d.S. e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il C.d.S., delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni;
- vigila sulla corretta applicazione dello Statuto Nazionale e del presente regolamento, dà impulso all'attività della Sezione nel rispetto dell'art. 2 dello Statuto Nazionale.

Il Coordinatore di Sezione resta in carica 1 anno e, salva la prima nomina di cui all'art. 1 del presente regolamento, in caso di rinnovo automatico viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea di Sezione tra i soci membri della stessa.



Il Coordinatore di Sezione in caso di assenza, dimissioni o impedimento è sostituito dal membro del Consiglio di Sezione con maggiore anzianità di iscrizione fino a nuova elezione.

#### **ART. 7 – CONSIGLIO di SEZIONE**

Il Consiglio di Sezione è composto dal Coordinatore di Sezione (che lo presiede), da almeno 5 soci iscritti alla sezione tra i quali vengono eletti, a maggioranza assoluta e da parte del C.d.S. medesimo, un Vicecoordinatore e un Segretario di Sezione che restano in carica per la durata del mandato del Coordinatore.

Il Consiglio di Sezione può inoltre prevedere dei membri supplenti, in sostituzione dei membri effettivi qualora questi ultimi dovessero decadere dalla carica o, per evidenti ragioni di impedimento, non potessero prestare la propria attività per un periodo continuato.

Del Consiglio di Sezione fanno parte di diritto i soci che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale; tali componenti hanno diritto di voto, ma non vengono computati ai fini della validità delle sedute. I membri del Consiglio di Sezione, esclusi quelli di diritto, decadono dalla carica territoriale, previa dichiarazione del Consiglio stesso, in caso di 3 assenze consecutive alle riunioni o in caso di esclusione dall'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Il Consiglio di Sezione è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti, con avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

Il Consiglio di Sezione decade con il Coordinatore.

Il Consiglio di Sezione, insieme al Coordinatore di Sezione, cura l'amministrazione della Associazione e più specificamente:

- coadiuva il Coordinatore di Sezione nello svolgimento della sua attività;



- elegge al suo interno a maggioranza assoluta il Vice-coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere;
- sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell'Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
- mantiene i contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale, con le Istituzioni territoriali, con i gruppi e le Associazioni che operano nel medesimo territorio e, su delega del Consiglio Direttivo limitatamente a iniziative particolari, con le Istituzioni centrali;
- assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica delle Consiglio Direttivo Nazionale.
- propone al Coordinatore e al Consiglio Direttivo Nazionale la realizzazione di attività nel rispetto dell'art. 2 dello Statuto Nazionale.

## **ART. 8 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria si tiene, di regola, ogni anno ed è composta da tutti i soci della Sezione. All'Assemblea di sezione possono partecipare, su invito da parte del Consiglio di Sezione, i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Avvocati dello Sport.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, a mezzo affissione presso la sede e per via telematica, almeno 10 giorni prima della sua celebrazione.

L'Assemblea di Sezione, ogni anno, elegge a maggioranza assoluta al proprio interno i membri del Consiglio di Sezione.

L'Assemblea, attraverso il più ampio confronto e coordinandosi con il Consiglio Direttivo Nazionale determina l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione a livello sezionale, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e strumenti con i quali raggiungerli.

In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell'Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con almeno 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il C.d.S. o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

#### **ART. 9 - ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea elegge a maggioranza assoluta il Coordinatore della Sezione nel caso di rinnovo automatico di cui all'art. 1, oltre ai consiglieri effettivi e supplenti del Consiglio di Sezione.

Il Coordinatore – o, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vice-coordinatore -, entro 30 giorni dalla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l'assemblea ordinaria, altrimenti quella straordinaria, per le elezioni.

Le candidature vanno presentate al Segretario di Sezione e inviate per conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale, entro il ventesimo giorno dalla data di celebrazione dell'assemblea elettorale, unitamente alla relativa lettera motivazionale e al curriculum vitae, per la visione dei soci elettori.

Le candidature devono essere inserite in una lista comprendente sia l'indicazione dei candidati alla carica di Coordinatore, sia dei nominativi dei candidati effettivi (e nominativi candidati supplenti) al C.d.S.

#### **ART. 10 - ELEZIONE NEL C.d.S.**



Il Coordinatore, convoca il primo C.d.S. entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta il C.d.S. elegge a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Vice-coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere.

\*\*\*

### **PARTE TERZA**

#### **ADEMPIMENTI VERSO GLI ORGANI NAZIONALI**

##### **ART. 11 - ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE**

Entro il 5 aprile di ogni anno il Coordinatore trasmette al Segretario Nazionale l'elenco degli iscritti e verifica, di concerto con lo stesso e con il Tesoriere, il pagamento delle quote associative, ai fini dei relativi adempimenti.

Il Coordinatore deve inoltre evadere tempestivamente ogni richiesta motivata pervenuta da parte degli organi nazionali.

\*\*\*

### **PARTE QUARTA**

#### **INCOMPATIBILITA'**

##### **ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE**

La carica di Coordinatore della Sezione (al pari di quella di Presidente Nazionale) è incompatibile con la carica di Presidente del C.d.O., del C.N.F., della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi.

Gli organi sezionali possono essere eletti per un massimo di 3 volte consecutive e per non più di 5 volte, salvo diverse determinazioni da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport relative a casi specifici.

**PARTE QUINTA**

**NORME FINALI**

**ART. 13 – NORME FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione.

In caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea deve nominare senza indugio alcuno un liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i 2/3 degli iscritti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo avesse deliberato la perdita della qualità di soci degli iscritti alla Sezione e l'inibizione all'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo distintivo dell'Associazione, gli iscritti che avranno reso audizione innanzi al Consiglio Direttivo e non siano responsabili delle violazioni all'origine della delibera del Consiglio, potranno avanzare richiesta per una nuova costituzione della sezione.

Firmato a Roma il 05/10/2014 da Giuseppe Candela, Salvatore Civale, Michele Colucci, Marco Lai e Maria Ilaria Pasqui.